DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO

Art. 10

Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71

L'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - (Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo). - 1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi e' subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".

Versione in vigore dal 13 marzo 2003, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
Estremi	Legge 14 febbraio 2003, n. 30
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delega-al-governo-in-materia-di-occupazione-e-mercato-del-lavoro/art-10-modifica-dell-articolo-3-del-decreto-legge-22-marzo-1993-n-71

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it